**Convenzione “aperta” per la fruibilità dei dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna da parte delle Pubbliche Amministrazioni**

**Articolo 1**

**Ambito di applicazione e scopo della convenzione**

La presente convenzione descrive le modalità attraverso cui l’Agenzia regionale per il Lavoro (di seguito anche solo Agenzia) disciplina l’accesso al Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna (di seguito anche SILER), da parte dei Soggetti Fruitori indicati al successivo art. 5.

Articolo 2 Riferimenti normativi

La Convenzione d’accesso al SILER è stata predisposta in aderenza alle esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell’azione amministrativa, così come marcate dalle intervenute modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale.

L’ambito normativo di riferimento è stato rappresentato all’Allegato 3) della presente Convenzione.

Articolo 3 Il SILER

Il SILER (Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna) è uno strumento di supporto all’Agenzia regionale per il Lavoro nella gestione amministrativa (registrazione assunzioni, cessazioni, trasformazioni) e nell'erogazione delle informazioni e dei servizi ai cittadini (colloqui di preselezione, patto di servizio personalizzato) e alle imprese (incontro domanda offerta di lavoro, pubblicazione delle offerte di lavoro) del proprio territorio.

Il SILER è un sistema a rete, aperto all'accesso più ampio ma regolamentato, per garantire sicurezza e qualità dei dati; ha caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale e parametri-funzioni personalizzabili a livello locale per garantire una gestione uniforme ma flessibile dei servizi erogati. Consente, infatti, di mettere in contatto domanda e offerta di lavoro in un ambito regionale mediante lo strumento della cooperazione applicativa.

Il SILER contiene i dati relativi alle schede anagrafico- professionali dei lavoratori e delle Aziende operanti sul territorio regionale, così come specificati nell’Istanza di adesione di cui all’allegato 2) alla presente Convenzione.

Articolo 4

**Proprietà dei dati - Responsabile della Convenzione**

L’Agenzia Regionale per il lavoro (di seguito anche Soggetto Erogatore) conserva la piena ed esclusiva proprietà dei dati contenuti nel SILER e la titolarità dei trattamenti effettuati sugli stessi in adempimento alle funzioni istituzionali assegnate, nonché, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione Emilia-Romagna, la possibilità di gestire, modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e alle innovazioni tecniche.

La trasmissione dei dati al Soggetto Fruitore non modifica la suddetta titolarità né trasferisce la proprietà della banca dati ai Soggetti Fruitori di cui all’articolo 5.

Responsabile della Convenzione è il Dirigente assegnato temporaneamente all’Agenzia competente dell’area territoriale di cui alla determinazione dell’Agenzia stessa n. 1 del 2 agosto 2016.

Articolo 5

**Il Soggetto Fruitore**

Per Soggetto Fruitore si intende il Soggetto pubblico che nell’ambito del perimetro di applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale (commi 2 e 4 dell’art. 2 del D.lgs. 82/2005) che richiede di accedere ai dati presenti nel SILER ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali e/o per acquisire d’ufficio e per effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6

**Disciplina e modalità di accesso ai dati**

L’Agenzia pubblica la presente Convenzione in apposita sezione del proprio sito istituzionale

L’Agenzia consente l’accesso al Soggetto Fruitore con le modalità tecniche dettagliate nell’allegato 1) “Modalità di accesso al Sistema Informativo Lavoro (SILER)”, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L’Agenzia adotta soluzioni informatiche, basate su sistemi funzionali che assicurano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentono la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

Nel caso in cui il Soggetto Fruitore, per l’accesso ai servizi d’interscambio, si avvalga di altra pubblica amministrazione, ovvero di soggetto privato delegato o incaricato, deve darne evidenza all’Agenzia nell’adesione alla presente Convenzione oppure, successivamente, per mezzo di comunicazione firmata digitalmente ed inviata via posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale che l’Agenzia mette a disposizione. Nella comunicazione dovrà essere attestata la formalizzazione dei rapporti tra il Soggetto Fruitore e il Soggetto delegato ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7

**Servizi per l’accesso ai dati**

Ai fini dell’accesso ai dati da parte del Soggetto Fruitore, l’Agenzia eroga i servizi specificati all’art. 4 dell’Allegato 1) della presente Convenzione.

Articolo 8

**Modalità di adesione del Soggetto Fruitore**

Il Soggetto Fruitore aderisce alla presente Convenzione trasmettendo via posta elettronica certificata all’Agenzia l’”Istanza di adesione” all. 2) firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante o dal Dirigente funzionalmente competente.

I dati cui il Soggetto Fruitore intende accedere, devono essere puntualmente indicati *ex ante* nell’istanza di adesione.

Il Soggetto Fruitore deve indicare i recapiti del Responsabile della Convenzione, il quale provvede, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con il Soggetto Erogatore, alla puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull’attualità delle utenze attive.

Nell’istanza di adesione dovranno essere specificati tutti i nominativi degli operatori che faranno accesso al SILER, attestandone l’avvenuta designazione quali incaricati del relativo trattamento di dati personali.

Nei casi di successive modifiche/integrazioni/cessazioni dei nominativi degli operatori accedenti al SILER, il Soggetto Fruitore deve indicare all’Agenzia le intervenienti variazioni per mezzo di istanza firmata digitalmente da trasmettersi via posta elettronica certificata, in cui indicare tutti gli elementi già richiesti nell’Istanza di adesione.

Nel caso in cui i presupposti normativi e istituzionali che legittimano l’accesso al SILER mutino, l’accesso ai dati è inibito/integrato/modificato d’ufficio o su segnalazione del Soggetto Fruitore.

L’Agenzia rende consultabili al Soggetto Fruitore esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità istituzionali perseguite, in ottemperanza ai principi di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali.

Articolo 9

**Modifica dei termini della Convenzione**

L’Agenzia ha facoltà di emendare unilateralmente i termini della presente Convenzione. In tali casi l’Agenzia notifica le modifiche intervenute ai Soggetti Fruitori con comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nell’istanza di adesione.

I Soggetti Fruitori hanno quindici giorni per comunicare, per mezzo di posta elettronica certificata, le proprie osservazioni, proposte integrative e per rinegoziare i termini della propria adesione. In assenza di tali comunicazioni le modifiche intervenute si intenderanno accettate dal Soggetto Fruitore.

L’Agenzia provvede alla pubblicazione della versione aggiornata alle successive ed eventuali modifiche dei termini della presente Convenzione in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Articolo 10 Verifiche e controlli

Il Soggetto Erogatore al momento del ricevimento dell’istanza di adesione da parte del Soggetto Fruitore, nelle modalità di cui al precedente art. 8, effettua una verifica preliminare in ordine a

- la base normativa che legittima il Fruitore ad accedere ai dati contenuti nel SILER

- la finalità istituzionale perseguita dallo stesso.

Il Soggetto Erogatore verifica, inoltre, che la selezione delle informazioni personali oggetto di accesso, come indicate nell’Istanza di adesione, sia effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dal Fruitore.

L’Agenzia verifica annualmente l’attualità delle finalità dichiarate dal Soggetto Fruitore nella corrispondente istanza di adesione.

L’Agenzia verifica il numero di utenze attive ed inibisce gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti normativi legittimanti e quelli non conformi a quanto stabilito nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

Sono effettuate, quindi, da parte del Soggetto Erogatore, attività di audit basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di alert, idonei all’individuazione dei comportamenti anomali o a rischio degli utenti di cui il Soggetto Fruitore ha richiesto l’abilitazione.

Articolo 11

**Obblighi del Soggetto Fruitore**

Il Soggetto Fruitore, con l’adesione alla presente Convenzione, si obbliga ad effettuare il conseguente trattamento di dati personali, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all’Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali e ad implementare tutte le misure idonee di cui all’art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell’art. 2050 c.c.

Si obbliga altresì a:

* utilizzare le informazioni acquisite dal SILER esclusivamente per le finalità dichiarate nell’”istanza di adesione”, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza e gli obblighi di riservatezza previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
* effettuare il trattamento dei dati personali indicati nella presente Convenzione secondo i principi di finalità e necessità di cui al Codice per la protezione dei dati personali, rispettando, quindi, i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
* garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art. 30 del Codice per la protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati;
* non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso;
* garantire che l’accesso ai dati sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati;
* fornire ogni necessaria collaborazione nei casi di verifiche di cui all’art. 11 della presente Convenzione da parte dell’Agenzia per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza.
* cancellare i dati ricevuti dal titolare non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
* formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l’accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;

- garantire l’adozione al proprio interno delle regole sicurezza atte ad:

* adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l’identificazione certa dell’utente;
* adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
* identificazione univoca di una persona fisica;
* processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
* identificazione per mezzo di un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
* adozione di politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
* procedura di autenticazione dell’utente protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata
  + comunicare all’erogatore, in relazione ai controlli che lo stesso effettua sull’attualità delle utenze concesse a ciascun Soggetto Fruitore, l’elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali autorizzati all’accesso ai dati contenuti nel SILER
  + designare il Responsabile della Convenzione, prevedendo in capo allo stesso compiti di verifica, almeno annuale, in ordine alla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull’attualità delle utenze attive
  + in ogni caso garantire anche all’erogatore la possibilità, su richiesta, di identificare l’utente nei casi in cui ciò si renda necessario

- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all’accesso;

- a comunicare per mezzo di posta elettronica certificata all’Agenzia:

* tempestivamente incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa con l’amministrazione titolare;
* ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
* ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
* tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nella banca dati, in modo da consentire al Soggetto Fruitore di adempiere all’onere di comunicazione di data breach di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” del 2 luglio 2015;

- garantire che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;

- usufruire degli accessi alle banche dati soltanto tramite l’uso di postazioni di lavoro connesse alla propria rete Ip e/o dotata di certificazione digitale atta ad identificare in maniera univoca la postazione di lavoro accedente e comunque non accedendo da diverse postazioni con le medesime credenziali

- segnalare al Soggetto Fruitore tutte le violazione

Il Soggetto Fruitore, laddove intenda avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, altra Pubblica amministrazione o azienda) al fine di realizzare servizi d’interscambio, previa apposita designazione dello stesso soggetto delegato quale responsabile o, se persona fisica, anche incaricato del trattamento dei dati personali, deve darne immediata conoscenza al Soggetto Erogatore per mezzo di comunicazione firmata digitalmente da trasmettersi via posta elettronica certificata.

Articolo 12 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata dal 01.10.2016 al 31.12.2018.

Per il Soggetto Fruitore la presente Convenzione si ritiene valida ed efficace dal momento della ricezione da parte dell’Agenzia dell’istanza di adesione inviata per mezzo di posta elettronica certificata dal Soggetto Fruitore.

Il Soggetto Fruitore, esclusivamente a fronte di richiesta motivata, potrà in ogni momento, modificare e/o riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione, qualora dovessero intervenire mutamenti delle esigenze di accesso ai dati e/o in caso di modifiche di disciplina (giuridica e/o amministrativa) di uno o più trattamenti oggetto della stessa.

Il recesso deve essere comunicato con documento firmato digitalmente e inviato per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo che l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 13 Continuità degli accessi dei Soggetti Fruitori già autorizzati

Gli accessi già autorizzati dagli Enti erogatori dell’accesso al SILER precedentemente all’istituzione dell’Agenzia Regionale per il lavoro, rimangono validi ed attivi anche al fine di assicurare continuità all’esercizio delle attività istituzionali dei Soggetti Fruitori.

L’Agenzia si riserva di operare le verifiche ed i controlli di cui all’art. 10, nonchè l’accertamento del rispetto degli obblighi di cui all’art. 11 da parte dei Soggetti Fruitori.

Nel caso in cui sia riscontrata l’assenza dei requisiti legittimanti l’accesso in capo ai Soggetti Fruitori o il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 11, l’Agenzia inibisce l’accesso alla banca dati e notifica tale risoluzione ai Soggetti Fruitori.

Articolo 14 Oneri economici

L’Agenzia concede l’accesso al SILER senza oneri economici in capo al Soggetto Fruitore.

Articolo 15 Registro Soggetti Fruitori

Il Soggetto Erogatore redige un elenco, sempre aggiornato, dei Soggetti Fruitori aderenti alla presente Convenzione, indicando puntualmente

- la base normativa che legittima il fruitore ad accedere alle proprie banche dati

- la finalità istituzionale perseguita dal fruitore e la natura e la qualità dei dati richiesti

Le modalità di accesso al SILER sono le medesime per tutti i Soggetti Fruitori.

Articolo 16 Autocertificazione di conformità

La presente Convenzione ha per oggetto l'accesso a dati personali, come definiti all’art. 4, lett. b), del D.Lgs. 196/2003, ed è aderente alle misure di sicurezza di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” del 2 luglio 2015.

Articolo 17 Allegati

Fanno parte integrante della presente Convenzione:

- Allegato 1) Modalità d’accesso al Sistema Informativo Lavoro (SILER)

- Allegato 2) Istanza di adesione alla Convenzione per l’accesso al SILER

- Allegato 3) Normativa di riferimento della Convenzione d’accesso al SILER

- Allegato 4) Glossario

- Allegato 5) Informativa per il trattamento dei dati personali

Articolo 17 Rinvio

Per tutto quanto ivi non riportato si rinvia alla normativa rappresentata all’Allegato 3) della presente Convenzione.